

REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

terza sezione civile

Ref. 1118

Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott. Carlo Vecchio	Presidente
dott. Francesco Dioguardi	Consigliere rel.
dott. Giovanni Pilati	Consigliere

Nel procedimento in camera di consiglio iscritto al n.231 V.G. del ruolo generale dell'anno 2009;  
promosso da

.....omissis.....

domiciliati in Bologna, via delle Tovaglie 33, presso lo studio dell'avv. Maria Luisa Milani, rappresentati e difesi, in forza di procura in calce al ricorso, dall'avv. Pietro Frisani;

ricorrenti

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro, pro tempore, legalmente rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato presso i cui uffici in Bologna, via Guido Reni 4, è per legge domiciliata;

resistente

in punto a ricorso ai sensi della legge 24.3.2001, n.89; ha pronunciato il seguente



CORTE  
D'APPELLO DI  
BOLOGNA

Registrato all'Agenzia delle Entrate di Bologna 3  
con prenotazione a debito il 03-09-2009 Minuta depositata il 4.4.09  
al n. 1079 per l'importo di € 1.463,72  
L'OPERATORE GIURIDICO  
Patrizia CRIVELLI

## DECRETO

Con ricorso depositato il 27.2.2009, ai sensi dell'art.6 della convenzione internazionale per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata in Italia con legge 4 agosto 1955 n.848, e degli articoli 2 e seguenti della legge 24.3.2001 n.89, i ricorrenti hanno chiesto l'equa riparazione del danno non patrimoniale subito per effetto dell'eccessiva durata del procedimento promosso con atto del 28.6.2000, avanti al TAR del Lazio, per ottenere, quali vigili del fuoco, l'indennità pensionabile prevista dall'art.43 l.121/81; procedimento nel quale era stata resa la sentenza di accoglimento n.6375 del 16.7.2007.

I ricorrenti hanno, pertanto, chiesto la condanna del Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento dell'equo indennizzo, nella misura, per ciascuno, di euro 4083,00 o nella diversa maggiore o minore di giustizia, con gli interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze si è costituito con memoria depositata il 29.4.2009, con la quale ha dedotto l'inerzia dei ricorrenti che non avevano mai sollecitato la fissazione dell'udienza di discussione e la decisione, osservando, poi, in subordine, che per la determinazione del "quantum debeatur", liquidabile esclusivamente con l'intervento giudiziario, gli istanti non avevano dedotto alcun elemento utile per la valutazione del danno morale, determinato dall'asserito patema, che doveva liquidarsi, perciò, in misura minima, in considerazione del comportamento inattivo e della portata della posta in gioco.

Osserva la Corte che l'incertezza ed il patema d'animo si sono protratti, nella specie, dalla proposizione del ricorso al TAR, alla decisione.

Tanto premesso, si rileva che il procedimento si è protratto per circa sette anni, con una durata irragionevole (Cass.n.9175/06), tenuto conto dei tempi congrui di definizione, valutati in ragione della natura e delle caratteristiche, di circa quattro anni, per i quali può essere riconosciuto l'indennizzo.

La liquidazione del danno non patrimoniale dedotto dai ricorrenti, che deve presumersi in difetto di prova contraria (Cass.n.7145/06), tuttavia, deve essere effettuata tenendo conto di tutte le circostanze ed in particolare della "posta in gioco", che secondo i ricorrenti dovrebbe determinarsi con riferimento alla natura del giudizio promosso.

Per altro, i ricorrenti non hanno offerto alcun ulteriore elemento di giudizio, per accertare l'entità della posta in gioco nei termini prospettati quale parametro per la liquidazione dell'indennizzo, che, pertanto, appare equo determinare ex art.1226 C.C., nella somma complessiva, per ciascuno di essi, di euro quattromila (1.000,00 X anni quattro), con gli interessi legali dalla data della domanda.

Avuto riguardo alle conclusioni rassegnate dall'Avvocatura sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese della procedura.

P.Q.M.

Condanna il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, a pagare a

.....omissis.....

, a titolo di equa  
riparazione ai sensi dell'art.2 della legge 24.3.2001  
n.89, per ciascuno di essi, la somma di euro quattromila,  
oltre agli interessi legali dalla data della domanda al  
saldo;

compensa interamente tra le parti le spese della  
procedura. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di  
legge.

Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della  
Terza Sezione Civile della Corte d'Appello, il 8.5. 2009.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL CANCELLIERE - 02  
Dr.ssa M. Bossalini

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA  
Depositato in Cancelleria

Oggi

11 AGO. 2009

IL CANCELLIERE - 02  
Dr.ssa M. Bossalini